



SINTESI SUL “DIRITTO DI SEGUITO” NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA di Fabrizio Lemme

Il legislatore italiano, con la l. comunitaria 2005 (l. 18.4.05 n. 62), ha dettato principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva Europea 84/2001/CE, alla quale ha fatto seguito il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118 di modifica degli artt. 144 e ss. della legge d'autore (l. 633/1941).

Le linee generali del decreto – pienamente conformi alla direttiva comunitaria - possono così, in estrema sintesi, indicarsi:

- a. è previsto il diritto degli autori di opere d'arte e manoscritti e dei loro eredi (sino a 70 anni dalla morte) ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera;
- b. per “vendita” si intende quella effettuata da, in favore o per il tramite di professionisti del mercato dell'arte: sono dunque escluse le vendite dirette fra privati;
- c. il compenso è a carico del venditore, ma i professionisti del mercato dell'arte hanno l'obbligo di trattenere le relative somme e versarle alla SIAE, restando solidalmente responsabili verso l'autore per il compenso;
- d. ogni operazione di vendita va denunciata alla SIAE da parte dei professionisti venditori, acquirenti o intermediari;
- e. alla SIAE ed alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita la vigilanza (ai fini della

prevenzione delle violazioni della legge) sulle case d'asta e sui professionisti del mercato dell'arte.

Il decreto stabilisce una soglia di applicabilità del diritto, da cui sono esentate le “transazioni” che comportino un prezzo inferiore a Euro 3.000, ma tale soglia è stata successivamente abolita, a partire dal 21 marzo 2008 (Legge 34/08).

L'applicazione del diritto di seguito ha comportato, per i professionisti del mercato dell'arte, la necessità di meccanismi gestionali complessi, dovuti al ruolo loro attribuito dalla nuova normativa.

Nel dettaglio gli adempimenti sono stati disciplinati con il D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275, contenente il “Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369”. Per ogni transazione il cui corrispettivo sia superiore a Euro 3.000, occorre infatti:

- (i) verificare, in primo luogo, l'esistenza di aventi diritto al compenso, tenuto conto che questo si applica solo ove l'autore sia morto da meno di 70 anni. È bene tener presente che, ove l'autore sia deceduto e non esistano parenti entro il sesto grado, il diritto è dovuto all'ENAP (Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici);
- (ii) ove tale verifica abbia esito positivo, trattenere, sulle somme dovute al venditore, il compenso nella misura stabilita dalla legge, ai sensi del nuovo



testo dell'art. 150 l. 633/41;

(iii) denunciare alla SIAE la transazione, entro il termine di novanta giorni dalla stessa;

(iv) versare alla SIAE i corrispettivi trattenuti in base al punto b.

I 27 Stati Membri della CE, nel corso degli anni 2006-2007, hanno provveduto ad introdurre nei rispettivi ordinamenti le misure di attuazione della direttiva 2001/84/CE (vd. All.).

Le legislazioni nazionali recepiscono le misure vincolanti della Direttiva, quali, in particolare, quella riguardante la determinazione dei compensi.

A titolo esemplificativo, si vedano le esperienze di Francia e Regno Unito, Paesi di estremo interesse per il mercato dell'arte.

Per la prima, l'art. R. 122-5 afferente la parte regolamentare del Codice della Proprietà intellettuale e del Diritto di seguito, per effetto del Decreto n. 2007- 756 del 9 mai 2007, risulta così adeguato alla Direttiva 2001/84/CE:

« Art. R. 122-5. - Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.

« Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :

« 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;

« 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros;

« 1 % pour la tranche du prix de vente comprise

entre 200 000,01 et 350 000 euros ;

« 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;

« 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

« Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.(vd All)

Identica tabella viene riportata dalla

Regolamentazione del Regno Unito: The Artist's

Resale Right Regulations 2006, Schedule 1

Calculation of resale royalty (vd. All).

Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere nel senso che:

- la determinazione del compenso fissata dall'art. 4 della Direttiva 2001/84/CE è commisurata al prezzo di vendita e non già al plusvalore;

- tale disposizione è strettamente vincolante per gli Stati Membri e non rientra nei poteri di sussidiarietà agli stessi riconosciuti su altri aspetti del diritto di seguito;

- il criterio di cui all'art. 4 della Direttiva è stato recepito dalle legislazioni nazionali degli Stati membri in applicazione dei principi di armonizzazione;

- eventuali distorsioni del mercato o limiti del meccanismo di calcolo del compenso possono essere posti all'attenzione della Commissione nell'ambito dei poteri di revisione della citata Direttiva.

Il Giornale dell'Arte - dicembre 2008